

N. R.G. 2600/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2600/2019** promossa da:

CARGEAS ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 07951160154), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI ALBERTO e dell'avv. FRANCHI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 34/4 16043 CHIAVARI presso il difensore avv. DELLACASA RICCARDO

APPELLANTE

contro

CARROZZERIA TIZIANA S.R.L. (C.F. 01798090997), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 40/9 16121 GENOVA presso il difensore avv. BIANCHI MASSIMO

APPELLATO

RAFFAELE GIORGIO

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il giudizio di primo grado

Carrozzeria Tiziana, in qualità di cessionaria del credito della Sig.ra Igea Fiorentino, ha domandato il risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro stradale occorso in data 14/07/2017 all'autovettura Honda Jazz targata FC474JM (tamponata dall'autovettura Ford targata EY626SZ), con condanna della compagnia Cargeas Assicurazioni S.p.a. ai sensi dell'art. 149 comma C.D.A.

Cargeas Assicurazioni spa si è costituita in giudizio domandando il rigetto delle domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione attiva della Carrozzeria cessionaria e l'improcedibilità - improponibilità della domanda per mancato rispetto delle previsioni di cui agli artt. 145 e 148 C.D.A., per non aver parte attrice consentito l'esperimento delle operazioni peritali sul mezzo danneggiato.



L'an della pretesa non è stato ritenuto contestato sulla base del verbale di constatazione amichevole a doppia firma. È stata, invece, licenziata CTU tecnica al fine di continuare l'attività del complesso del danno subito, che è stato stimato dal CTU nella cifra di € 4.974,75.

Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza oggi impugnata, n° 1292/18 del 19/07/2018, depositata in cancelleria il 23/07/2018, con la quale il Giudice di Pace ha accolto le domande dell'attrice condannando parte convenuta al risarcimento dei danni.

I motivi di appello

Con unico motivo di gravame (che soddisfa interamente i requisiti di ammissibilità richiesti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ossia l'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia dei fondamenti della doglianza, cfr. Cassazione civile ordinanza n. 1935/2020) Cargeas Assicurazioni spa lamenta che, con la laconica espressione "parte attrice ha ottemperato alle prescrizioni di legge", il giudice di prime cure, liquidando il danno in favore dell'attrice, avrebbe omesso di considerare l'eccezione di improcedibilità della domanda, dedotta con riferimento all'atteggiamento non collaborativo del danneggiato che avrebbe, di fatto, impedito alla compagnia assicurativa di formulare congrua offerta risarcitoria.

La corrispondenza prodotta in primo grado, atta a comprovare la disponibilità della Compagnia ad ispezionare il mezzo e il rifiuto ingiustificato opposto dalla Carrozzeria, del tutto ignorata dal giudicante, avrebbero dovuto indurre quest'ultimo ad accogliere l'eccezione (e a rigettare quindi la domanda); o quanto meno a tenere conto dell'atteggiamento non collaborativo del danneggiato (che aveva altresì omesso di inviare alla Compagnia, ante causam, la fattura di riparazione) ai fini di una compensazione delle spese di lite.

L'Infondatezza del gravame

Cassazione civile n. 1829/2018 citata da parte appellante si è espressa sul tema dell'improcedibilità della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

In particolare la Suprema Corte, chiamata a decidere sulla "valenza" del rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione della compagnia assicuratrice il mezzo coinvolto nel sinistro, ha chiarito che la proponibilità della domanda risarcitoria è legata:

- a) ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01);
- b) ad un requisito sostanziale: proprio perché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)", cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione, il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla "concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile e non pretestuosamente eludibile fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte



Cost., 3 maggio 2012, n. 111, che pone in relazione l'onere di diligenza del danneggiato con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum).

Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”.

Appare evidente, quindi, che occorre valutare (cosa che il giudice di prime grado non ha fatto in modo “espresso” omettendo qualsivoglia motivazione sul punto) se, attraverso quella che parte appellante ha definito una volontaria ed ingiustificabile sottrazione all'ispezione del mezzo, vi sia stata una violazione dei doveri di correttezza e buona fede (l'art. 1175 c.c.) tale da porsi a causa dell'impossibilità, per la compagnia, di procedere ad un'utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e di formulare una congrua offerta risarcitoria.

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro essa non era affatto contestata (ed è stata ricavata dal verbale di contestazione amichevole a doppia firma).

Per quanto riguarda la stima del danno, è vero che parte appellata ha mostrato disapprovazione per il perito scelto ed indicato dalla compagnia come unico fiduciario di zona (Lanfranconi), senza in effetti addurre una motivazione specifica (cfr. docc prodotti), ma la parte ha pur sempre manifestato adesione all'ispezione, a mezzo di altro tecnico stimatore.

Il materiale fotografico rimesso a mani della compagnia e il preventivo (in assenza di fattura, non essendo stato, il mezzo, in allora ancora riparato) avrebbero potuto, quanto meno, portare la Compagnia a formulare un'offerta, magari al ribasso, ma non a rimanere silente.

Parte appellata ha atteso oltre il termine di 60 giorni previsto dal CDA prima di agire in giudizio e ha mantenuto l'auto in attesa di riparazioni: il sinistro è del 14 luglio 2017 e le fotografie che ritraggono l'auto presso la Carrozzeria non ancora riparata riportano stampate le date dal 20/09 al 26/09 2017, prod. 1 fascicolo di parte di primo grado.

Non si ritiene dunque che possa sostenersi una stretta relazione causale tra la disapprovazione mostrata rispetto al nominativo del perito indicato dalla Compagnia e l'omessa formulazione ante causam di alcuna proposta conciliativa, in un contesto in cui la dinamica del sinistro e le responsabilità non erano affatto contestate.

L'appello deve essere dunque disatteso e la sentenza di primo grado deve essere confermata, anche in punto spese, essendo la pronuncia consequenziale all'integrale soccombenza.

Le spese di lite del giudizio d'appello

Le spese di lite di questo giudizio devono essere poste a carico di parte appellante secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizi di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro



5.200,00 ad euro 26.000,00 importi minimi per studio, introduttiva, decisionale, essendo mancata alcuna attività istruttoria).

Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: *«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;

condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 1.618,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: *«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»*.

Genova, 13/05/2021

Il Giudice
dott. Stefania Polichetti

